

### 1.2.1 La normativa italiana sulle aree protette marine

Secondo la normativa italiana si possono identificare diversi tipi di tutela della biodiversità, di ambienti particolari, in funzione della loro rilevanza. Nel campo della protezione di aree marine si prevede l'istituzione di zone di tutela biologica, zone di concessione demaniale, di riserve marine e di parchi marini (Diviacco, 1999; p.100).

L'istituzione di **zone di tutela biologica** è regolamentata dalla legge 963 del 1965 (e dal DPR1639/68 che ne costituisce il regolamento di attuazione) ed ha la funzione di proteggere alcune zone importanti per la conservazione delle risorse biologiche, nel contesto della gestione delle risorse di pesca. Il Ministero per le Politiche Agricole può attuare questa forma di protezione in zone riconosciute, in base a dati scientifici, come aree di riproduzione o accrescimento, di specie di importanza economica o i cui stock siano impoveriti. Non si tratta quindi di uno strumento utile per tutelare gli ecosistemi naturali ma solo un mezzo per salvaguardare le risorse di pesca. Inoltre per le aree di tutela biologica non è prevista una gestione attiva, in cui includere azioni di sviluppo, ma solo il divieto all'attività di pesca.

La **concessione demaniale** è stata fino al 1982 l'unica alternativa alle zone di tutela per attuare una protezione dell'ambiente marino. Essa è regolata dall'articolo 36 del Codice di Navigazione in base al quale l'amministrazione marittima può concedere l'occupazione e l'uso anche esclusivo di beni demaniali e di aree marine territoriali, di estensione limitata, per un determinato periodo di tempo. Questa possibilità fu sfruttata fin dal 1973 dal WWF per costituire l'oasi, oggi riserva marina, di Miramare a Trieste. La concessione può essere richiesta da università, associazioni ambientaliste riconosciute, Enti parco terrestri prospicienti l'area marina da proteggere.

Con la legge per la Difesa del Mare, numero 979 del 1982, per la prima volta viene introdotta in Italia la possibilità di istituire **riserve marine**, zone in cui proteggere e salvaguardare l'ambiente naturale e non più solo gli interessi economici. Le riserve naturali marine sono infatti definite come aree "costituite da ambienti marini, dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono".

Per individuare e realizzare la riserva la legge prevedeva un'istruttoria affidata alla Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, soppressa dalla legge 426/98 e sostituita da una "Segreteria tecnica per le aree protette marine", composta da dieci esperti, da istituirsi all'interno dell'Ispettorato centrale per la difesa del Mare

La Legge Quadro sulle aree protette (L. 394/1991), a lungo attesa, introdusse anche per l'ambiente marino i concetti di **parco nazionale**, **parco regionale**, **riserva naturale statale** e **regionale**, oltre a far riferimento alle aree del Mediterraneo particolarmente protette indicate nel protocollo di Ginevra, recepito nelle leggi 127/85 e 979/82. La legge ribadisce inoltre come sia necessario reperire metodi di gestione del territorio "idonei a realizzare una integrazione tra uomo ed ambiente naturale" spiegando come le aree protette debbano promuovere questa integrazione tramite la ricerca e l'Educazione Ambientale. Si passa con questa legge ad una nuova concezione di tutela dell'ambiente naturale: non più semplice preclusione di determinate attività, ma gestione attiva del patrimonio naturale evidenziando, in particolare come alla conservazione dell'ambiente naturale si debba affiancare lo sviluppo delle comunità locali. Uno strumento importante introdotto per far sì che il parco sia realmente integrato con il territorio, è la Comunità del Parco, costituita dai presidenti delle regioni e delle province, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle comunità montane nei cui territori sono comprese le aree del parco. Si tratta di un organo consultivo e propositivo dell'Ente Parco il cui parere è obbligatorio sul regolamento, sul piano per il parco, sul bilancio ed il conto consultivo nonché altre questioni a richiesta di un terzo del Consiglio direttivo; inoltre la Comunità del parco delibera il piano economico pluriennale. All'interno della legge è presente inoltre un elenco di **aree di reperimento** ossia aree la cui protezione tramite l'istituzione di aree naturali protette è considerata prioritaria.